

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CAPIZZI

Seduta del 10/02/2026

FATTO

Con ricorso presentato il 15 ottobre 2025, il ricorrente lamenta la chiusura del conto corrente di corrispondenza intestato al medesimo e radicato presso la filiale virtuale dell'intermediario convenuto. In particolare, a seguito della compilazione del questionario di adeguata verifica in ordine all'acquisto di criptovalute da parte del cliente, la banca avrebbe proceduto ad una revisione della profilatura del cliente con riferimento alla sua rischiosità, che avrebbe comportato la valutazione di sopravvenuta inopportunità e inconvenienza nella prosecuzione del rapporto per l'intermediario, con conseguente recesso dal menzionato rapporto di conto corrente. Sostenendo la illegittimità della condotta della banca, il cliente chiede che l'intermediario: (i) avvii una verifica interna circa le ragioni della chiusura del conto corrente di corrispondenza, verificando altresì le ragioni circa la mancanza di un contraddittorio; (ii) produca una lettera di scuse dalla filiale virtuale presso cui era acceso il rapporto contestato; (iii) riconosca un risarcimento per il danno non patrimoniale patito, quantificato in € 800,00.

L'intermediario resistente, con le controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, evidenziando l'insindacabilità delle proprie scelte imprenditoriali in merito all'opportunità e convenienza di mantenere in vita i rapporti negoziali da essa costituiti.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla verifica della legittimità della condotta dell'intermediario convenuto in merito alle modalità con le quali l'intermediario ha esercitato il recesso dal rapporto tra le parti. In particolare, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazioni a supporto della decisione della banca e l'assenza di una disponibilità al contraddittorio tra le parti. Per tali ragioni il cliente ha avanzato una richiesta di risarcimento danni per € 800,00. Sul punto, Il Collegio rammenta che, ai sensi dell'art. 1855 c.c., dettato in materia di operazioni bancarie in conto corrente, *“se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni”*. Tale norma vincola l'intermediario soltanto a un preventivo avviso nei confronti dell'altro contraente e a una condotta secondo buona fede, così come previsto dall'art. 1375 c.c.. Avuto presente che ai fini del recesso *ad nutum* non occorre alcuna motivazione e non è necessario, quindi, verificare quali siano state le specifiche ragioni che hanno indotto l'intermediario a recedere dal rapporto, ciò nondimeno si pone il tema di verificare se le modalità di esercizio del diritto di recesso siano valutabili sulla base del principio di buona fede e correttezza che connota l'esecuzione dei contratti. Sul punto, è agevole rilevare che il “contratto Quadro del Conto Corrente, dei Servizi Aggiuntivi e delle Operazioni di Pagamento” sottoscritto dalle parti– e prodotto in atti – prevede all'art. 15 la facoltà di recesso dal rapporto dell'intermediario, tramite una comunicazione scritta, dando un preavviso di 15 giorni. Ebbene, facendo riferimento alle allegazioni documentali, è agevole osservare che parte resistente ha comunicato al cliente l'esercizio del diritto di recesso a mezzo raccomandata A/R inviata in data 15 maggio 2025 e consegnata in data 31 maggio 2025. Inoltre, dal testo della missiva si evince che la banca ha concesso al cliente un termine di preavviso di due mesi dalla data della comunicazione, migliorativo sia rispetto ai termini di legge, sia rispetto alle richiamate pattuizioni contrattuali. Ritiene dunque il Collegio, in conformità al proprio orientamento consolidato, che la menzionata estensione del termine di preavviso – da quindici giorni a due mesi – risulti sufficiente a integrare il parametro della correttezza e buona fede da parte del comportamento tenuto dal convenuto. Ne consegue che, nel caso di specie, la condotta dell'intermediario resistente non possa essere censurata in quanto il diritto di recesso è stato correttamente esercitato (cfr ex multis Collegio di Milano Decisione n. 2521/2024). Alla luce di quanto sopra, risulta priva di pregio anche la pretesa risarcitoria del cliente, il quale non ha inoltre fornito alcuna prova del concreto pregiudizio economico asseritamente subito. Si ribadisce, in proposito, come questo Arbitro condivida i consolidati indirizzi della Suprema Corte, secondo cui è consentita la risarcibilità dei danni non patrimoniali soltanto nelle ipotesi previste dalla legge, nonché in caso di lesione di un interesse di rilevanza costituzionale, laddove la lesione sia grave e il danno non sia futile (cfr. ex multis Collegio di Milano, Decisione n. 18953/2020). Infine, il Collegio ritiene inammissibile la domanda del cliente di imporre al convenuto di produrre una lettera di scuse ad opera della filiale virtuale della banca presso cui era acceso il rapporto contestato, dato che ciò implicherebbe l'adozione di una pronuncia costitutiva, come noto preclusa all'Arbitro

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

IL PRESIDENTE